

STUDIO LEGALE
Via Marina, 47, 89135 fraz. Gallico- Reggio Calabria (RC)
Tel. 0965.371564

AVV. ALDO DE CARIDI (PATROCINANTE IN CASSAZIONE)

(pec: aldo.decaridi@avvocatirc.legalmail.it)

e-mail: aldodecaridi1@gmail.com

AVV. DANIELA BIANCO

(pec: daniela.bianco@avvocatirc.legalmail.it)

e-mail: studio_legalebianco@libero.it,

cell. 338.4150597).

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Sezione Fallimentare

RICORSO AI SENSI DELLA LEGGE 27 GENNAIO 2012 n.3

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO

PROPOSTA DI ACCORDO DI

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Per: la sig.ra **PANTILIE ELISABETA**, nata in Romania il 03.12.1981 c.f. PNTLBT81T43Z129X, residente in Reggio Calabria in Via Sbarre Inferiori n. 405, **in proprio e n. q. di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Pieroni Dennis**, nato a Foligno nato a Foligno il 07.03.2004, c.f., PRNDNS04C07D653I, rappresentata e difesa congiuntamente o separatamente dagli Avv.ti **Aldo De Caridi**, c.f. DCRLDA56A31H224D, pec: aldo.decaridi@avvocatirc.legalmail.it, e **Daniela Bianco**, cod. fisc. BNCDNL80R55G273S, pec: daniela.bianco@avvocatirc.legalmail.it entrambi del Foro di Reggio Calabria, giusta procura in calce del presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dei suddetti avvocati sito in Reggio Calabria, Via Marina, 47, fraz. Gallico.

I suddetti difensori dichiarano, a tutti gli effetti di legge, di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notifiche al numero fax 0965.371564, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.): aldo.decaridi@avvocatirc.legalmail.it e daniela.bianco@avvocatirc.legalmail.it;

PREMESSO CHE

1. La ricorrente, qualificabile come "*consumatore*" ai sensi dell'art. 6 comma2 della Legge n. 3



del 27 gennaio 2012 si trova in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 6 della Legge 27 gennaio 2012, cui intende porre rimedio.

2. Con istanza del 25.05. 2018, prot. N. 55/2018, presentata presso l'Organismo di Composizione della crisi costituito presso l'Ordine dei Commercialisti di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. ex art. 15, n. 1, L. 3/2012, la sig.ra Pantilie, chiese ed ottenne la nomina di un professionista con funzioni di Gestore della Crisi, affinché, secondo le disposizioni della richiamata Legge, la coadiuvasse nella soluzione del proprio stato di sovraindebitamento (*Vd. doc. 2*);
3. A seguito dell'istanza, veniva individuato quale gestore della crisi il **dott. Femia Bernardo** dell'Ordine dei dottori Commercialisti di Reggio Calabria (*vd. Doc. 3*): detto dott. Femia iscritto all'Ordine dei Commercialisti, Istituto che risulta iscritto al num. 36 del Registro degli Organismi deputati a gestire la composizione della crisi da sovraindebitamento, ha assunto pertanto il ruolo di Gestore della Crisi della presente procedura;
4. Il data 01.06.2018, il Gestore tenne il primo incontro nel proprio studio del professionale sito in Reggio Calabria, Via del Gelsomino n. 40 (**vd. doc. N.4**);
5. Sussistono per la ricorrente i presupposti di ammissibilità del presente ricorso di cui all'art. 7 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 ed in particolare:
 - non è soggetta a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;
 - non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;
 - non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli 14 e 14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
6. Per la medesima ricorrente si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte; tale situazione ha reso di fatto non possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite o previste dalla legge;
7. è esclusa, per i motivi che saranno di seguito specificati, una negligenza qualificata nell'assumere obbligazioni da parte dell'istante;



8. è stata verificata l'assenza di atti in frode, secondo i criteri di indagine definiti nella relazione particolareggiata allegata al presente ricorso e non sussistono atti dell'istante impugnati dai creditori negli ultimi cinque anni;

FATTI E DIRITTO

Al fine di integrare le premesse e permettere all'Ill.mo Tribunale adito un più approfondito ed esaustivo esame della fattispecie concreta, si espone nel prosieguo quanto già condiviso con il menzionato OCC.

Pertanto, per meglio rappresentare la proposta ai sensi dell'art. 9/ c.2 L. 3/2012, la ricorrente, così come rappresentata, difesa e domiciliata, espone quanto segue:

ORIGINI E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente all'indebitamento della sig.ra Pantilie con diversi creditori ed in particolare con la **Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona**, il cui credito è stato oggi ceduto alla Futura SPV S.r.l. che ha nominato procuratrice generale la **Guber Banca S.p.A.** per la gestione ed il recupero, in via stragiudiziale e giudiziale (nel procedimento esecutivo pendente presso il Tribunale di Spoleto R.G. ES. n. 91/2018) dei crediti oggetto della cessione di cui sopra.

L'indebitamento è dovuto al sopravvento di problemi economici della signora Pantilie, correlati e conseguenti al **decesso del giovane marito di anni 39 avvenuto nel 2013 per suicidio.**

La stessa, infatti, si è improvvisamente ritrovata sola con un figlio minore, all'epoca dei fatti di soli 9 anni. Inoltre, non ha più alcun rapporto con la famiglia dell'ex marito e non può accedere a risorse della propria famiglia di origine, in quanto oggettivamente impossibilitata in tal senso.

Peraltro, la mancanza improvvisa della principale fonte di reddito proveniente dall'attività lavorativa del marito non ha consentito il pagamento delle rate mensili (in vero di importo consistente) del mutuo ipotecario che era stato contratto dal marito ed il cui pagamento è stato ottemperato solo in parte fino a quando la sig.ra Pantilie non ha avuto più le risorse economiche (residue alla data di apertura della successione) per farvi fronte, dovendo dare priorità al soddisfacimento dei primari bisogni familiari.



Gli immobili di derivazione ereditaria non sono di facile liquidazione perché su di essi e specificatamente sugli immobili siti nel Comune di Spello vi è usufrutto a favore della sig.ra Trabalza Vittoria (ex suocera della ricorrente); sugli immobili ubicati in Badesi e Arzachena è stata costituita ipoteca giudiziale da parte del creditore Becchetti S.p.a. che dovrebbe essere cancellata, in quanto la posizione è stata definita in via transattiva dalla stessa debitrice in parola.

Allo stato l'istante è alle dipendenze da qualche mese (quale banconista) della Domlet Sas di Santo Como & C., società gerente un bar/tavola calda nel centro cittadino di Reggio Calabria, con contratto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato e può contare su un introito mensile netto di circa € 900,00, oltre tredicesima mensilità. Percepisce altresì pensione di reversibilità del marito per l'importo di € 500,00 mensili.

SITUAZIONE DEBITORIA

Creditore	Importo	Di cui al chirografo	Di cui al privilegio
OCC dell'Ordine dei dottori commercialisti ed Esperti contabili	€ 6.703,78		
Avvocati Daniela Bianco e Aldo De Caridi	€ 4.625,41		€ 4.625,41
Avvocati Daniela Bianco e Aldo De Caridi	3355,98		€ 3.355,98
Guber Banca SpA quale procuratrice di Futura SPV Srl cessionaria della BCC di Spello e Bettona	€ 124.259,79		€ 124.259,79
Guber Banca SpA quale procuratrice di Futura SPV Srl cessionaria della BCC di Spello e Bettona	€ 2.000,00		€ 2.000,00
Comune di Badesi	€ 2.280,43		€ 2.280,43
Agenzia delle Entrate - U.T. Foligno	€ 4.283,91		€ 4.283,91
Comune di Reggio Calabria Polizia Municipale	€ 57,00		€ 57,00
Comune di Reggio Calabria Polizia Municipale	€ 107,10		€ 107,10



Comune di Reggio Calabria Polizia Municipale	€ 107,10		€ 107,10
Agenzia delle Entrate	€ 4.852,77		€ 4.852,77
Agenzia delle Entrate	€ 3.449,00		€ 3.449,00
Agenzia delle Entrate	€ 4.000,00		€ 4.000,00
Agenzia Entrate Riscossione	€ 2.381,11		€ 2.381,11
Geom. Lucio Campagnacci	€ 0,00		
Compass Mediocredito (posizione n.)	€ 6.891,39	€ 6.891,39	
Comune di Reggio Calabria Polizia Municipale	€ 0,00		
Comune di Reggio Calabria Polizia Municipale	€ 0,00		
TOTALI	€ 169.354,77	€ 6.891,39	€ 155.759,60

ATTIVITA'

- Stipendio e pensione netta mensile: € 900,00; di pensione reversibilità marito defunto € 500,00: tot 1.400,00.

BENI DI PROPRIETA'

Patrimonio immobiliare

=A=

Diritto di nuda proprietà sul bene sito in Comune di Spello, e precisamente:



- terreno della superficie catastale di mq.6730 (seimilasettecentotrenta), censito in Catasto Terreni al foglio 28, particella 37, ha 00.67.30, R.D. euro 41,71, R.A. euro 36,50;

=B=

- Piena proprietà su di una quota pari a 4/6 e nuda proprietà su una quota pari a 2/6 (due sestì);

- Fabbricato ad uso abitativo attualmente in corso di completamento disposto su due piani (primo sottostrada e terra), con annessi pertinenziali porzioni di fabbricato disposto sul solo piano terra e composto da due locali ad uso magazzino, un locale ad uso autorimessa, corte esclusiva della superficie catastale complessiva (ivi compresa l'area di sedime del fabbricato stesso) di mq.1.810 e terreno di natura agricola della superficie catastale di mq.2060 (duemilasessanta);

il tutto è censito:

in Catasto Fabbricati al foglio 19, particelle:

- 2213, area urbana di mq.720;

- 2480, in corso di costruz., piani S1-T;

- 2479, sub.2, Cat.C/6, cl.8, Consistenza mq.103, R.C. euro 175,54, piano T;

- 2479, sub.3, Cat.C/2, ct.4, Consistenza mq.48, R.C. euro 37, 19, piano T;

- 2479, sub.4, Cat.C/2, cl.4, Consistenza mq.21, R.C. euro 16,27, piano T;

in Catasto Terreni al foglio 19, particelle:

- 2213, ente urbano da ha 00.07.20;

- 2480, ente urbano di ha 00.10.90;

- 2483, ha 00.20.60, R.D. euro 12,23, R.A. euro 10,64;

=C=

diritto di piena proprietà su una quota pari ad 1/6 (un sesto) del bene sito In Comune di Arzachena (SS), e precisamente:

- terreno della superficie catastale di mq.10.036 (diecimilatrentasei), censito in Catasto Terreni al foglio 28, particella 426; ha 01.00.36; R.D. euro 1,04, R.A. euro 0,52;

= D=

Diritto di piena proprietà sui beni siti in Comune di Badesi (SS), loc. Baia delle Mimose, e precisamente: -- porzione di fabbricato ad uso abitativo con piccola corte disposta su due piani (terra e primo), con annesso pertinenziale locale ad uso autorimessa al piano terra;

il tutto è censito in Catasto Fabbricati al foglio 60, particelle:

- 196, sub.29, Cat.A/3, cl.2, Consistenza 2,5 vani, R.C. euro 161,39, piano T-1;

-199 sub.20, Cat.C/6, cl.U, Consistenza 12 mq., R.C. euro 34,09, piano T.

Beni mobili registrati

Autovettura Fiat Panda per uso familiare



PROCEDURE ESECUTIVE IN CORSO

Procedura esecutiva immobiliare presso Tribunale di Spoleto R.G. n. 91/2018 G.E. dott. Salcerini Simone.

NUCLEO FAMILIARE E SPESE CORRENTI

Il nucleo familiare della sig.ra Pantilie è costituito esclusivamente da Lei medesima e dal figlio minore di anni 14.

Le spese necessarie per vivere vengono quantificate in circa € 1.500,00 circa mensili, così suddivise:

€ 500,00 mensili per vitto;

€ 24,00 mensili per quota del condominio;

€ 310,00 per utenza gas, luce, telefono (bimestrali)

€ 550,00 annuali (46,00 € mensili) servizi assicurativi

€ 500,00 cc. annuali per spese scolastiche;

€ 100,00 mensili per spese extrascolastiche del figlio;

€ 500,00 cc Annuali per spese mediche e dentistiche

€ 600,00 mensili per cibo e vestiario

€ 1.000,00 annue per imprevisti vari nel corso dell'anno, in particolare per manutenzioni e spese straordinarie.

Totale mensile spese di mantenimento del nucleo familiare: € 1.500,00 circa

La signora Pantilie, al fine di risolvere la propria situazione debitoria ed al fine di agevolare, rendendola più celere e meno dispendiosa, la procedura di esecuzione immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Spoleto, intende proporre ai creditori il seguente accordo con le possibili alternative che verranno qui meglio esplicitate.

Va premesso che la Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona ha avviato la procedura esecutiva solo su alcune contigue particelle degli immobili di Spello, disponendo di



ipoteca esclusivamente su quelle per le quali ha azionato il credito e mancando all'appello la particella (di non secondaria importanza) n. 2479.

Gli immobili in questione, peraltro, sono gravati da usufrutto per i due sestimi a favore della signora Trabalza Vittoria e tale circostanza potrebbe essere di ostacolo ad una spedita procedura di vendita.

Più volte si è tentato bonariamente di convincere l'usufruttuaria (madre del defunto del marito) a giungere a miti consigli per rendere possibile la vendita dell'intero, ma a tali richieste non è mai pervenuto alcun segnale di assenso o dissenso (**vd. Doc. n.5**)

E' del tutto evidente che l'instaurazione di un processo divisionale in via giudiziale aggraverebbe ulteriormente la procedura esecutiva di costi ed è proprio ciò che la signora Pantilie intende evitare nel proprio interesse e, specialmente, del di lei figlio Pieroni Dennis per il quale vi è accettazione con beneficio di inventario con autorizzazione da parte del Tribunale di Spoleto alla vendita ad un prezzo non inferiore a quello indicativamente menzionato dal Notaio che ha redatto inventario.

La perizia di stima degli immobili, stilata dall'ing. Rosario Morena, allegata alla presente (**vd. all. n.6**) ha valutato i cespiti di Spello nella seguente dettagliata misura:

Immobile	Valore Proprietà	Valore Usufrutto	Totale
1) Fabbricato			
Particella 2480	€ 183.010,10	€ 18.099,90	€ 201.110,00
2) Area Urbana			
Particella 2213	€ 14.089,80	€ 1.393,50	€ 15.483,30
3) Terreno			
Particella 2483	€ 4.686,50	€ 463,50	€ 5.150,00
4) Fabbricato			
Particella 2479 – Sub 2-3-4	€ 44.432,00	€ 4.394,37	€ 48.826,37
	€ 246.218,40	€ 24.351,27	€ 270.569,67



Del tutto evidente che il valore dei soli cespiti di Spello – se realizzato – è potenzialmente sufficiente a coprire la debitoria della signora Pantilie e del di lei figlio, ma ciò a condizione che l'usufruttuaria si renda disponibile – anche previa convocazione della stessa ai sensi dell'art. 600 del codice di procedura civile innanzi al Giudice della composizione della crisi -

La debitoria, infatti, ammonta a circa € 155.759,60 che dovrà essere meglio specificata a seguito della sollecitazione del Gestore della crisi conseguente al deposito della presente proposta. Infatti manca nell'elenco dei debitori l'importo dovuto al Comune di Spello, nonché le somme richieste per competenze professionali dal dott. Lucio Campagnacci, geometra e le somme dovute quali spese condominiali per immobile sito nel comune di Badesi: infatti, sebbene tutti i suddetti potenziali debitori siano stati sollecitati, non hanno fatto pervenire al Gestore alcuna risposta. Si specifica che in relazione alle competenze del dott. Campagnacci, poiché di dubbia quantificazione, in mancanza di preventivo con il de cuius, ci si riserva di agire giudizialmente al fine di potersi opporre a richieste prescritte e/o eccessive, così come per spese condominiali richieste che sono in corso di verifica.

Va precisato, infatti ed a scanso di equivoci, che – per come accertato dal Professionista attestatore – non tutti i creditori si sono resi prontamente disponibili a fornire i dati necessari per aver contezza delle loro pretese.

Il Comune di Spello, infatti, malgrado le sollecitazioni a mezzo PEC del Gestore della crisi non ha mai risposto e si spera lo faccia per effetto del deposito della presente proposta a norma dell'art. 9 della Legge 3/2012 che, prudentemente, viene sollecitata. Medesima situazione per il geometra Campagnacci che aveva anticipato ai sottoscritti legali, per le vie brevi di aver inviato alla vedova Pantilie una formale richiesta delle proprie competenze a saldo e che la sig.ra non ha ritirato entro il termine di compiuta giacenza.

Inoltre, diversi debiti di natura tributaria, come ad esempio le imposte discendenti dalla successione mortis causa del marito, l'IMU sui cespiti di Spello e di Badesi, così come la Tassa Rifiuti ed il canone acqua potabile – di cui pur la debitrice è consapevole della loro esistenza – non possono essere quantificati in modo puntuale, stante anche la difficoltà sull'an ed il quantum di eventuali sanzioni per le omissioni.



Per i motivi esposti **si propone convocazione all'udienza di cui all'art. 10 della Legge 3/2012 (conformemente a quanto statuito dall' art. 600 cpc ed in analogia a quanto avviene nei procedimenti fallimentari e di esecuzione) dell'usufruttuaria Trabalza Vittoria** – che presenzierà eventualmente tramite procuratore costituito - affinché manifesti i propri intendimenti riguardo alla presente proposta, non senza tacere la circostanza che la stessa è fidejussore e terzo datore di ipoteca per il mutuo per cui è pendente procedura esecutiva.

All'esito di altro incontro con la ricorrente, dopo esame approfondito della documentazione a disposizione - avuto riguardo all'ammontare dei debiti e dell'attivo disponibile, non essendo disponibili adeguate risorse economiche - a fronte dello scenario economico descritto, la ricorrente debitrice sig.ra Pantilie e il Gestore della crisi, Dottor Bernardo Femia, hanno predisposto proposta di accordo con i contenuti e i requisiti richiesti e ammessi dagli articoli 7 e 8 della Legge 3/2012, proposta che prevede, in sintesi:

Prima soluzione:

- 1) la **cessione dell'intero complesso immobiliare ubicato in Spello** – tranne il terreno di cui al foglio 28 particella 37 - **alla usufruttuaria, sig.ra Trabalza Vittoria o a persona che la stessa vorrà nominare** - previo pagamento del prezzo minimo indicato dal Gestore della crisi, tenuto conto del valore dell'usufrutto della stessa;

Seconda soluzione:

- 2) la vendita – previo affidamento ad un liquidatore ex art. 13 comma 1 della Legge 3/2012 (detto articolo, infatti, prevede che: *“Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”*) - del complesso immobiliare di proprietà della sig.ra Pantilie, tenendo conto della valutazione effettuata con perizia di stima dall'Ing. Rosario Morena ed allegata al presente ricorso (all. n. 6): si propone la vendita partendo dalla stima dettagliata dei vari cespiti di proprietà della sig.ra Pantilie, con abbattimento ad ogni asta del 10% dal prezzo iniziale, di sei mesi in 6 mesi, con destinazione della somma ricavata al soddisfacimento dei creditori ed assegnazione dell'eventuale residuo ricavato alla debitrice.



In tale ipotesi, le spese del liquidatore andranno quantificate preventivamente.

Terza soluzione:

3) In alternativa si chiede venga acquisito il consenso alla vendita dei beni immobili di proprietà della ricorrente e del di Lei figlio da parte dell'usufruttuaria, sig.ra Trabalza Vittoria, previa liquidazione del valore corrispondente ai 2/6 della quota di usufrutto.

In conclusione, sono state chiarite le ragioni e l'origine del sovraindebitamento e sono state indicate le ragioni che hanno reso incapace la ricorrente di far fronte alle proprie obbligazioni; è stata esclusa una negligenza qualificata nell'assumere obbligazioni da parte dell'istante;

è stata verificata l'assenza di atti in frode, secondo i criteri di indagine definiti nella relazione particolareggiata e non sussistono atti dell'istante impugnati dai creditori negli ultimi cinque anni;

nel presente atto è offerto l'elenco di tutti i beni dell'istante, nonché l'elenco di tutti i creditori con l'elenco del dovuto, distinto per masse debitorie, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi quattro anni, l'elenco delle somme necessarie per il sostentamento del nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia;

il presente atto è corredato da una relazione particolareggiata dell'OCC:

Il dott. Femia, quale Gestore della crisi, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 9.2, attestazione sulla fattibilità del piano stesso in data 17.10.2018, allegata al presente atto.

TUTTO CIO' PREMESSO,

la sig.ra Pantilie Elisabeta, Debitrice, assistita dai sottoscritti avvocati, unitamente al Dottor Bernardo Femia che la coadiuva quale Gestore della crisi,

CHIEDONO

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Reggio Calabria



RITENUTI

sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli articoli 7, 8 e 9 L. 3/2012,

VOGLIA

con decreto ex articolo 10.1 Legge 3/2012,

FISSARE UDIENZA

entro 60 giorni dal deposito della presente proposta,

DISPONENDO

ex art. 10.2 Legge 3/2012 la comunicazione della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonchè disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, del decreto e l'ordine, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, il tutto sempre ai sensi dell'art. 10.2 L. 3/2012.

Con riserva di produrre integrazioni alla proposta e produrre documenti nei termini di legge.

Si allega al fascicolo telematico la seguente documentazione:

- 1) Stato di famiglia e certificato di residenza della sig.ra Pantilie.
- 2) Istanza di nomina gestore della crisi.
- 3) Nomina professionista gestore della crisi;
- 4) Verbali incontri presso OCC.
- 5) Lettera racc a/r a sig.ra Trabalza Vittoria del 19.02.2018.
- 6) Relazione Ing. Morena del 16.10.2018.
- 7) Dichiarazione dei redditi della sig.ra Pantilie.
- 8) Attestazione fattibilità del piano OCC.

n.b. l'elenco dei creditori, l'indicazione delle somme dovute, nonché di tutti i beni del debitore, degli atti compiuti negli ultimi 5 anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento



della ricorrente e della famiglia, nonché la composizione di quest'ultima sono contenute nell'attestazione di fattibilità del piano allegata al presente ricorso e nei relativi allegati.

Dichiarazione di valore:

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento ha ad oggetto una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 2012 n.3 ed è soggetta al pagamento del c.u. in misura fissa, pari ad € 98,00.

Reggio Calabria 17.10.2018

Avv. Aldo De Caridi

(firmato digitalmente)

Avv. Daniela Bianco

(firmato digitalmente)

